



CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL LAZIO

Il Presidente

Visto il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, recante "Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti";

Visto l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, recante "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti", convertito nella legge 14 gennaio 1994, n. 19, il quale stabilisce che *"in tutte le regioni sono istituite sezioni giurisdizionali della Corte dei conti con circoscrizione estesa al territorio regionale e con sede nel capoluogo di regione"*;

Visto l'articolo 8 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, recante il "Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124", come modificato dal decreto legislativo 7 ottobre 2019, n. 114, recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124", il quale prevede che *"la giurisdizione contabile è esercitata dalle sezioni giurisdizionali regionali, dalle sezioni di appello, dalle sezioni riunite in sede giurisdizionale e dalle sezioni riunite in speciale composizione della Corte dei conti"*;

Vista il "Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici amministrativi e degli altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni della Corte dei conti", approvato con deliberazione delle Sezioni riunite n. 1 del 26 gennaio del 2010 e adottato dal Consiglio di Presidenza nella seduta del 27 gennaio 2010, e s.m.i.;

Visto il Regolamento 2016/679/UE (GDPR) e il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali", e s.m.i.;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il "Codice dell'amministrazione digitale", e s.m.i.;

Visto l'articolo 20-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, concernente l'informatizzazione delle attività di controllo e giurisdizionali della Corte dei conti, e, in particolare, la Sezione VI in materia di «Giustizia digitale»;

Visto il decreto del Presidente della Corte dei conti del 21 ottobre 2015, n. 98, recante le "Prime regole tecniche ed operative per l'utilizzo della posta elettronica certificata nei giudizi dinanzi alla Corte dei conti";

Visto l'articolo 6 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, recante il "Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124", come modificato dal decreto legislativo 7 ottobre 2019, n. 114, recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124", il quale prevede la digitalizzazione degli atti e l'informatizzazione delle attività per i giudizi innanzi alla Corte dei conti;

Visto l'articolo 85 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla

legge 24 aprile 2020, n. 27, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, e successive modificazioni, nonché il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;

Visto, in particolare, l’articolo 85, comma 8-bis, del citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il quale prevede, fra l’altro, che “(..) le udienze, le adunanze e le camere di consiglio possono essere svolte mediante collegamento da remoto, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge, secondo le modalità tecniche definite ai sensi dell’articolo 6 del codice di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174”;

Vista il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”, il quale ha prorogato la vigenza di quanto disposto dal citato articolo 85, comma 8-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, fino al termine dello stato dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il decreto del Presidente della Corte dei conti del 1° aprile 2020, n. 138, recante “Regole tecniche ed operative in materia di svolgimento delle udienze in videoconferenza e firma digitale dei provvedimenti del giudice nei giudizi dinanzi alla Corte dei conti”;

Visto il decreto del Presidente della Corte dei conti del 18 maggio 2020, n. 153, recante “Regole tecniche ed operative in materia di svolgimento delle camere di consiglio e delle adunanze in videoconferenza e firma digitale dei provvedimenti del giudice nei giudizi dinanzi alla Corte dei conti”;

Visto il decreto del Presidente della Corte dei conti del 29 maggio 2020, n. 176, recante “Regole tecniche ed operative in materia di svolgimento delle audizioni mediante collegamento da remoto delle audizioni del Pubblico ministero della Corte dei conti”;

Visto il decreto del Presidente della Corte dei conti del 27 ottobre 2020, n. 287, recante “Regole tecniche e operative in materia di svolgimento in videoconferenza delle udienze del giudice nei giudizi innanzi alla Corte dei conti, delle Camere di consiglio e delle adunanze, nonché delle audizioni mediante collegamento da remoto del Pubblico ministero”;

Considerato che il perdurare dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 rende non più applicabile le disposizioni di cui all’articolo 85, comma 3, lett. f), del citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, non essendo più consentito il rinvio delle udienze in ragione della persistenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

Rilevata la possibilità di svolgere le udienze e le camere di consiglio da remoto, sulla base di quanto disposto con i sopra richiamati decreti del Presidente della Corte dei conti del 1° aprile 2020, n. 138, del 18 maggio 2020, n. 153, e del 29 maggio 2020, n. 176, e delle linee guida che il presidente della Sezione giurisdizionale deve adottare ai sensi dell’art. 85, comma 3, lettera d), del citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

Ritenuta, pertanto, la necessità di disciplinare lo svolgimento tramite videoconferenza delle udienze dinanzi alla Corte, l’organizzazione delle camere di consiglio, l’adozione dei provvedimenti del giudice in forma digitale, nonché la sospensione dell’inserimento della copia cartacea degli atti nei fascicoli processuali, allo scopo di contrastare efficacemente

l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria contabile;

Vista la deliberazione del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti n. 212/CP/DEL-A24-P del 26 settembre 2019 con la quale, a decorrere dalla data dello stesso provvedimento, il Presidente di Sezione Dott. Tommaso Miele è stato assegnato, a domanda, al posto di funzione di Presidente della Sezione giurisdizionale per il Lazio;

Sentito il Procuratore regionale per il Lazio, Dott. Pio Silvestri;

D'intesa con il Presidente aggiunto della Sezione giurisdizionale per il Lazio, Dott. Antonio Ciaramella;

DECRETA

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto, anche al fine di contrastare in via d'urgenza l'emergenza epidemiologica da COVID-19 secondo quanto previsto dall'art. 85 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, stabilisce, fino al termine dello stato dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai sensi dell'art. 6 del codice della giustizia contabile, approvato con decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, come modificato dal decreto legislativo 7 ottobre 2019, n. 114, e sulla base di quanto disposto con i decreti del Presidente della Corte dei conti del 1° aprile 2020, n. 138, del 18 maggio 2020, n. 153, e del 29 maggio 2020, n. 176 richiamati in premessa, e sulla base delle linee guida di cui all'allegato 1 al presente decreto, adottate ai sensi dell'art. 85, comma 3, lettera *d*), del citato decreto-legge, le regole tecniche e le modalità operative in materia di svolgimento delle udienze dinanzi alla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Lazio con collegamento da remoto, nonché la redazione e la pubblicazione telematica delle sentenze e degli altri provvedimenti del giudice in forma di documento informatico sottoscritto con firma digitale.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini delle presenti regole tecniche ed operative si applicano le definizioni contenute nel Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Art. 3.

Udienza in videoconferenza

1. Nell'ipotesi di cui all'art. 85, comma 3, lettera *e*), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, fino al termine dello stato dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le udienze collegiali o monocratiche, sia pubbliche che camerale, nonché le camere di consiglio, possono svolgersi mediante collegamenti da remoto, utilizzando i programmi attualmente nella disponibilità della Corte dei conti, e segnatamente mediante la piattaforma Microsoft Teams, con le modalità indicate dalla Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati (DGSIA) della Corte dei conti, ed in conformità alle disposizioni di coordinamento dettate dal Presidente della Corte dei conti e alle linee guida di cui all'allegato 1 al presente decreto, adottate ai sensi dell'art. 85, comma 3, lettera *d*), del citato decreto-legge. Resta salvo, fino al termine dello stato dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, quanto previsto dall'art. 85, comma 5, in tema di udienze monocratiche pensionistiche.

2. Prima dell'udienza il segretario d'udienza, o la segreteria della Sezione giurisdizionale, avvisa le parti, ovvero i loro procuratori e difensori, ed il Pubblico ministero nelle cause ove è obbligatoria la sua presenza, dello svolgimento dell'udienza mediante collegamento da remoto, indicando le relative modalità. L'avviso è dato mediante posta elettronica certificata o ordinaria o, in mancanza, con altro mezzo idoneo allo scopo. Il consenso alla partecipazione all'udienza telematica è comunicato alla segreteria tramite posta elettronica certificata o ordinaria.

3. All'udienza il Presidente o il giudice, con l'assistenza del segretario, verifica la funzionalità del collegamento nonché le presenze, e dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta l'identità dei partecipanti e, ove trattasi di parti personalmente presenti, della loro libera volontà a dar corso all'udienza telematica.

4. Qualora il collegamento non sia disponibile o la sua qualità non sia ritenuta idonea dal Presidente o dal giudice, ovvero nei casi di indisponibilità o impossibilità di uno dei difensori o delle parti ad effettuare il collegamento, ovvero di indisponibilità o incompletezza del fascicolo processuale informatico, l'udienza è rinviata, e del rinvio è data comunicazione dalla Segreteria alle parti. Per le camere di consiglio alle quali partecipano i soli magistrati la seduta è aggiornata.

5. Il verbale di udienza in videoconferenza, redatto come documento informatico, è sottoscritto con firma digitale da chi presiede l'udienza e dal segretario dell'udienza. Qualora non sia possibile procedere alla sottoscrizione nelle forme predette, il verbale d'udienza è redatto su supporto cartaceo e sottoscritto nei modi ordinari. Il Presidente o il giudice possono inoltre disporre, qualora sia disponibile e nel rispetto della riservatezza dei dati personali, la registrazione audio/video della sessione di videoconferenza, per la quale viene apposta dal segretario di udienza la propria firma digitale.

6. Ove sia richiesta la compilazione del sommario processo verbale di cui all'art. 38, comma 3, del codice di giustizia contabile, il documento è redatto su supporto cartaceo e sottoscritto nei modi ordinari.

7. In luogo della affissione alla porta dell'aula di udienza, l'ordine di discussione delle cause è pubblicato sul sito *internet* istituzionale o, in mancanza, portato a conoscenza delle parti mediante posta elettronica entro il giorno precedente l'udienza.

Art. 4.

Provvedimenti digitali del giudice

1. I provvedimenti del giudice possono essere redatti sotto forma di documento informatico sottoscritto con firma digitale, con le modalità stabilite dalle presenti regole tecniche e dalle indicazioni della Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati. Nel caso di provvedimento collegiale, l'estensore trasmette telematicamente la minuta del provvedimento da lui redatto al Presidente. Il provvedimento, dopo le eventuali correzioni ed integrazioni del Presidente, è sottoscritto digitalmente da entrambi e inviato alla segreteria per il deposito.

2. I provvedimenti sono redatti quali documenti informatici, in formato PDF o PDF/A ottenuto da trasformazione di documento testuale senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia, sottoscritto con firma digitale in formato PAdES, nel rispetto delle disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale.

3. La segreteria della Sezione provvede alla pubblicazione del provvedimento digitale, vi

appone i relativi dati forniti automaticamente dal sistema informativo GIUDICO, oltre alle annotazioni di legge, ivi incluse quelle sulle spese di cui all'art. 31, comma 5, del Codice di giustizia contabile e di cui all'art. 52, comma 3, del Codice in materia di protezione dei dati personali. Il segretario sottoscrive il provvedimento con la propria firma digitale, provvedendo al suo inserimento nel fascicolo informatico nell'ambito del Sistema informativo GIUDICO.

4. Nell'ipotesi di provvedimenti pronunciati in udienza, questi ultimi sono inseriti nel processo verbale redatto quale documento informatico sottoscritto digitalmente.

5. Qualora il giudice non possa adottare provvedimenti in forma digitale, la segreteria della Sezione provvede ad estrarre copia informatica, anche per immagine, dei provvedimenti depositati su supporto cartaceo, nel rispetto delle procedure e dei formati stabiliti dalle regole tecniche e dalle relative istruzioni operative di cui al decreto del Presidente della Corte n. 98 del 21 ottobre 2015 e li inserisce nel fascicolo informatico del Sistema informativo GIUDICO, dopo avervi apposto la dichiarazione di conformità firmata digitalmente.

6. I provvedimenti del giudice e i verbali di udienza sottoscritti con firma digitale sono inviati al sistema di conservazione documentale digitale.

7. Il deposito dei provvedimenti con modalità informatiche sostituisce, ad ogni effetto, il deposito con modalità cartacee, ai sensi dell'art. 6 del Codice della giustizia contabile.

Art. 5.

Sospensione dell'obbligo di deposito cartaceo

1. Al fine di contenere gli effetti negativi della diffusione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sullo svolgimento dell'attività giudiziaria contabile ed in attuazione dell'art. 85 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è sospeso fino al termine dello stato dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 l'obbligo del deposito in segreteria della Sezione dell'originale cartaceo o della copia cartacea conforme all'originale degli atti processuali previsto dall'art. 6, comma 3, delle regole tecniche di cui al decreto del Presidente della Corte dei conti n. 98 del 21 ottobre 2015.

Art. 6.

Comunicazioni e pubblicazione

Il presente decreto, dopo l'assunzione a protocollo, è comunicato con posta elettronica, a cura della Segreteria della Sezione, alla Segreteria del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti e al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma. Lo stesso decreto è altresì comunicato al Presidente aggiunto della Sezione e al Procuratore regionale della Corte dei conti per il Lazio, nonché a tutti i magistrati e a tutto il personale amministrativo in servizio presso la Sezione stessa, e pubblicato nel Sito istituzionale della Corte dei conti, nella parte dedicata alla Sezione giurisdizionale per il Lazio.

Manda alla Segreteria della Sezione per i suddetti adempimenti.

Roma, 20 novembre 2020

IL PRESIDENTE
Tommaso Miele
Firmato digitalmente

 TOMMASO
MIELE
CORTE DEI
CONTI
20.11.2020
10:12:35 CET



CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL LAZIO

ALLEGATO 1

Linee guida per lo svolgimento delle udienze collegiali e monocratiche, sia pubbliche che camerali, da remoto, nonché per lo svolgimento delle camere di consiglio da remoto mediante la piattaforma Microsoft Teams, adottate ai sensi dell'art. 85, comma 3, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

* * * * *

Svolgimento delle udienze collegiali e monocratiche, sia pubbliche che camerali, e svolgimento delle camere di consiglio da remoto.

Sulla base di quanto disposto con decreto del Presidente della Corte dei conti del 27 ottobre 2020, n. 287, recante "Regole tecniche e operative in materia di svolgimento in videoconferenza delle udienze del giudice nei giudizi innanzi alla Corte dei conti, delle Camere di consiglio e delle adunanze, nonché delle audizioni mediante collegamento da remoto del Pubblico ministero", e del decreto del Presidente della Sezione giurisdizionale per il Lazio del 20 novembre 2020 l, fino al termine dello stato dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 attualmente in atto, le udienze collegiali e monocratiche, sia pubbliche che camerali, nonché le camere di consiglio possono essere svolte anche in videoconferenza da remoto, utilizzando la piattaforma (tool) Microsoft Teams, che - come è noto - non richiede necessariamente l'installazione dell'applicazione, essendo possibile operare direttamente tramite il link inviato, a cura del Segretario di udienza, sulla posta elettronica ordinaria (Web App).

A tal fine, a tutti gli utenti esterni che parteciperanno all'udienza sarà trasmesso, a cura del Segretario di udienza, un invito mediante il quale gli stessi saranno messi in grado di partecipare alle riunioni semplicemente cliccando sul link ivi indicato. Per lo svolgimento dell'udienza in camera di consiglio, il Collegio provvederà a convocare una distinta videoconferenza tra i soli magistrati interessati, evitando di rimanere collegati in prosecuzione dell'udienza o dell'adunanza.

Convocazione delle udienze collegiali e monocratiche, sia pubbliche che camerali, e convocazione delle camere di consiglio da remoto.

Una volta acquisiti la disponibilità e il consenso espresso dalle parti a partecipare all'udienza da remoto, il Segretario provvederà ad inviare il presente documento, unitamente alla richiesta di un indirizzo di posta elettronica ordinaria (PEO) al quale si desidera ricevere l'invito necessario per il collegamento e un recapito telefonico per eventuali contatti urgenti. Le parti sono tenute a trasmettere, unitamente all'indirizzo di PEO ed al contatto telefonico, anche il documento di riconoscimento di chi parteciperà all'udienza.

Il Segretario di udienza, nella fase di preparazione e nella fase preliminare dell'udienza,

provvederà a riscontrare il documento trasmesso con quello visibile durante l'udienza, come meglio sarà indicato di seguito.

Le comunicazioni fra le parti e la Segreteria della Sezione dovranno avvenire unicamente attraverso la casella di posta elettronica istituzionale della Sezione, evitando lo scambio di messaggi sulla posta personale del personale assegnato all'Ufficio.

Richieste di differimento dell'udienza.

Stante la peculiarità della situazione, gli interessati sono invitati ad esprimere con la necessaria tempestività eventuali riserve sulle modalità di svolgimento dell'udienza da remoto, e a formulare tempestivamente eventuali istanze di rinvio dell'udienza stessa.

Prove tecniche di collegamento.

Per consentire l'ordinato svolgimento delle attività da remoto, previo consenso ed accordo con le parti, sarà possibile fissare con sufficiente anticipo una prova tecnica di collegamento alla presenza del Segretario di udienza.

Ruolo d'udienza

In sostituzione dell'affissione all'albo della Sezione, il giorno precedente lo svolgimento dell'udienza, il Segretario di udienza provvederà ad inviare il ruolo di udienza mediante la posta elettronica a tutte le parti e ai loro rappresentati e a tutti coloro che devono partecipare all'udienza.

Adempimenti preliminari allo svolgimento dell'udienza.

In apertura dell'udienza il Segretario provvederà a verificare l'identità dei partecipanti mediante esibizione di documento (già precedentemente trasmesso a mezzo PEO o PEC) e riconoscimento del volto, ed avviserà le parti dell'inizio della videoregistrazione dell'udienza, acquisendone il consenso.

Sempre nella fase di preparazione e di apertura dell'udienza potranno essere caricate eventuali deleghe sottoscritte digitalmente o qualsiasi altra documentazione processuale mediante procedura di *upload* nella *chat* di riunione.

Prima della discussione di ciascuna causa o questione, da parte del Segretario di udienza verrà fatta una rapida chiamata per l'appello dei presenti, anche allo scopo di verificare l'effettiva funzionalità del collegamento telematico da remoto.

In apertura dell'udienza il Presidente, dopo aver nuovamente acquisito il consenso di tutti i partecipanti allo svolgimento dell'udienza in videoconferenza da remoto, avvertirà formalmente gli stessi partecipanti che l'udienza in videoconferenza viene registrata.

Modalità e adempimenti per assicurare la funzionalità del collegamento e il regolare svolgimento dell'udienza.

Durante l'intervento di un soggetto partecipante alla videoconferenza, allo scopo di assicurare la migliore funzionalità del collegamento telematico e allo scopo di evitare rumori, interferenze o interruzioni, i microfoni di tutti gli altri partecipanti alla videoconferenza dovranno rimanere sempre disattivati, e dovranno essere attivati solo nel momento in cui il Presidente del Collegio darà loro la parola. A conclusione dell'intervento, il microfono dovrà essere nuovamente disattivato.

Allo scopo di assicurare la migliore funzionalità del collegamento da remoto ogni partecipante alla videoconferenza dovrà svolgere il proprio intervento con la massima sinteticità e chiarezza. A tal fine, sia da parte del relatore che da parte dei difensori ci si potrà limitare anche solo a richiamare gli atti e i documenti versati nel fascicolo di causa,

richiamando l'attenzione sugli aspetti più importanti in essi riportati.

Nel caso in cui debbano depositarsi o esibirsi atti o documenti, si provvederà mediante condivisione degli stessi con l'apposita funzionalità presente nella piattaforma di videoconferenza oppure, secondo le disposizioni del magistrato che presiede, mediante invio per PEO agli indirizzi indicati per l'occasione.

Qualora nel corso dello svolgimento dell'udienza si dovessero verificare interruzioni o sospensioni di collegamento tali da compromettere o rendere impossibile l'effettiva e regolare partecipazione al dibattimento da remoto, con difficoltà di svolgere adeguatamente ed efficacemente il proprio intervento e di esporre efficacemente le proprie ragioni e le proprie difese, il soggetto interessato deve immediatamente farlo presente con apposito avviso sulla chat della videoconferenza o con ogni altro mezzo, evitando di rappresentarlo al termine del dibattimento.

In ogni caso, al termine della trattazione di ciascuna causa, il Presidente del Collegio procederà nuovamente all'interpello di tutti i presenti per dare atto a verbale della effettività e della regolarità della partecipazione alla videoconferenza e della effettiva tutela del contraddittorio o, in caso contrario, dell'impossibilità di svolgere adeguatamente le proprie ragioni e le proprie difese, con contestuale richiesta dei provvedimenti del caso (rimozione degli impedimenti tecnici, eventuale fissazione di nuova udienza).

In caso di rinvio per difficoltà di collegamento occorrerà darne comunicazione nelle forme di rito.

L'esito della camera di consiglio (dispositivo) sarà redatto come documento informatico e sarà sottoscritto digitalmente.

Verbale di udienza.

Il verbale di udienza in videoconferenza, da redigersi quale documento informatico sottoscritto digitalmente, darà atto delle persone presenti in collegamento, della loro identificazione e delle modalità di svolgimento dell'udienza o della camera di consiglio. Per le parti presenti personalmente, si darà atto a verbale della loro libera volontà di partecipare in via telematica e della loro dichiarazione a verbale che la partecipazione alla videoconferenza da remoto si è svolta senza interruzioni o problemi tecnici di collegamento.

Il Presidente può disporre che la registrazione dell'udienza firmata digitalmente sia conservata nel fascicolo informatico.

NOTE

- 1) Lo svolgimento dell'udienza in videoconferenza, nell'aula virtuale, equivale a tutti gli effetti allo svolgimento nell'aula fisica.
- 2) Ove non sia possibile, per qualsiasi ragione, salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione all'udienza, la trattazione sarà rinviata, salvo che per le "cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti", relativamente alle quali si provvederà specificamente.
- 3) La convocazione in aula "virtuale" avverrà con congruo anticipo mediante posta elettronica certificata o ordinaria o, in mancanza, mediante ogni mezzo utile allo scopo, ivi incluso l'eventuale contatto telefonico tra la Segreteria e gli interessati.
- 4) In fase emergenziale la possibilità di collegamento da remoto è libera e deve intendersi come una opportunità di accesso alla giustizia contabile nella salvaguardia della salute,

piuttosto che come un vincolo o una imposizione.

5) Può considerarsi giustificata l'assenza dall'udienza dei legali che abbiano preventivamente comunicato la propria impossibilità di partecipare ed abbiano chiesto la decisione della causa, riportandosi agli atti.

6) Le parti regolarmente costituite hanno accesso al FOL (fascicolo elettronico), previo accreditamento SPID. Nel caso in cui le parti non siano nella possibilità di utilizzare tale strumento informatico, dovranno fare espressa richiesta, indirizzata alla mail istituzionale della Segreteria delle Sezione giurisdizionale per il Lazio, di poter ricevere a mezzo PEC la documentazione depositata nel fascicolo di causa.

Roma, 20 novembre 2020

IL PRESIDENTE

Tommaso Miele

Firmato digitalmente



TOMMASO
MIELE
CORTE DEI
CONTI
20.11.2020
10:11:23
CET